



COMUNE DI PONZA

PROVINCIA DI LATINA

CAP. 04027 P.ZZA CARLO PISACANE TEL. 0771/80108 - FAX 0771/820573 COD. FISCALE:81004890596 - PARTITA I.V.A. 01371870591

ORDINANZA n. 37/2022

OGGETTO: Disciplina monopattini elettrici sul territorio comunale.

IL SINDACO

PREMESSO che l'Amministrazione Comunale intende proseguire con le iniziative poste in essere per la diffusione della circolazione di dispositivi per la mobilità elettrica e la salvaguardia dell'ambiente ed in particolare ritiene necessario una regolamentazione dell'uso dei dispositivi non auto-bilanciati (cosiddetti monopattini) e auto-bilanciati dotati di manubrio (cosiddetti segway e similari) oltre a rammentare le regole di condotta anche per velocipedi ed altri veicoli assimilabili a quelli suddetti;

VALUTATO che per le esigenze di sicurezza della circolazione e del tessuto urbano della isola di Ponza si ritiene necessario porre alcuni limiti nell'utilizzo, nel rispetto delle norme disciplinate dal codice stradale e dai regolamenti comunali, soprattutto per quanto concerne l'uso dei monopattini elettrici e dei segway (oltre agli altri dispositivi elettrici quali hoverboard, monowheel ed analoghi veicoli), stabilendo delle regole per le modalità di circolazione nei percorsi pedonali, nelle zone a traffico limitato, nonché in tutte le aree ove non vige il codice stradale ecc.

RITENUTO di prescrivere che i suindicati dispositivi potranno sostare esclusivamente negli stalli a loro riservati, con divieto di sosta e transito sui marciapiedi o piazze;

PRESO ATTO che il provvedimento in oggetto ha lo scopo di rendere più sicura e fluida la circolazione dei pedoni, dei ciclisti e dei citati veicoli sulle strade e in tutte le aree ove non ne è disposto un divieto di circolazione, perseguendo gli obiettivi di ridurre i costi economici, sociali ed ambientali derivanti dal traffico veicolare e di migliorare il livello di qualità della vita dei cittadini tenendo presente le esigenze del traffico e le caratteristiche strutturali delle strade, piazze ed altre aree;

PRESO ATTO ALTRESI' che l'Amministrazione Comunale predilige ed incentiva la mobilità sostenibile ma considera la sicurezza stradale fra le sue priorità e negli spostamenti interni l'utilizzo del monopattino elettrico è in crescente aumento e l'ordinanza in vigore ha lo scopo di tutelare i pedoni e gli stessi conducenti attraverso regole essenziali;

VISTO CHE con apposito decreto ministeriale i monopattini elettrici (che rientrano nei limiti di potenza e velocità definiti dal D.M. n. 229/2019) sono stati equiparati ai velocipedi e il nuovo regime di circolazione dei monopattini elettrici comporta rilevanti modifiche quali alcuni requisiti richiesti per i veicoli ed in particolare riportare la marcatura CE prevista dalla direttiva n. 2006/42/CE, essere dotati di motore elettrico avente potenza no- minale massima non superiore a 500W, essere accessoriati di segnalatore acustico e per quanto concerne i requisiti richiesti ai conducenti essi devono aver compiuto almeno i 14 anni di età e hanno l'obbligo di indossare il casco se minorenni mentre per quanto concerne gli ambiti di circolazione consentiti sono previste le carreggiate di strade urbane (con velocità massima consentita 25 km/h), le aree pedonali (con velocità massima consentita 6Km/h);

PRESO ATTO CHE i monopattini non possono circolare sui marciapiedi o nelle aree pedonali ove sia vietata la circolazione dei velocipedi né, se privi di luci anteriori e posteriori, possono circolare nelle ore di scarsa illuminazione, di sera, di notte e in particolari condizioni atmosferiche;

VISTO CHE per quanto riguarda i segway (e dispositivi analoghi) i requisiti richiesti per i veicoli sono la marcatura CE prevista dalla direttiva n. 2006/42/CE, non possono essere dotati di posto a sedere e devono essere utilizzati con postura eretta, devono essere dotati di regolatore di velocità e per poter essere utilizzati su aree pedonali limitata la velocità non superiore a 6 km/h e nelle altre aree una velocità non superiore a 25km/h oltre ad essere dotati d segnalatore acustico nonché, per i requisiti richiesti ai conducenti, gli stessi devono avere compiuto la maggiore età e se minorenni essere titolari almeno della patente di categoria AM oltre ad utilizzare i predetti mezzi su percorsi pedonali, e strade sempre rispettando il limite massimo di velocità di 25km/h;

VISTO il codice della strada e relativo regolamento di esecuzione;

VISTO il D.M. n° 229/2019 e l'art. 1, comma 75 e seguenti della legge 27 dicembre 2019 n° 160 come modificata dall'art. 33 bis, comma 2, del D.L. 162/2019 convertito in legge 28 febbraio 2020 n° 8 che equipara i monopattini elettrici ai velocipedi;

VISTA la Legge n. 689/1981 "Modifiche al sistema penale";

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTA la DGM n. 196 dell'8 luglio 2021;

per le motivazioni suddette

ORDINA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 c.1 e dell'art. 6 c.4 del Codice della Strada (D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285) a far data oggi, 15 luglio 2022:

- 1. I veicoli in premessa richiamati (monopattini elettrici, segway, hoverboard, monowheel ed analoghi veicoli) potranno **sostare** negli stalli loro riservati e non devono mai costituire pericolo e/o intralcio alla normale circolazione stradale;
- 2. È vietata la circolazione sui marciapiedi e sulle piazze dell'isola;
- 3. Dovranno procedere sempre in **unica fila** sulle carreggiate stradali ove ne è consentita la circolazione e **mai affiancati** ad altri dispositivi di mobilità microelettrica:
- 4. il conducente deve avere libero uso delle braccia e delle mani e reggere il manubrio con entrambe le mani a parte il momento in cui effettuerà le segnalazioni di cambio di direzione; deve inoltre essere in grado in ogni momento di vedere davanti a sé e ai due lati, per compiere con la massima libertà, facilità e prontezza le manovre necessarie;
- 5. è vietato il trasporto di passeggeri, cose o animali ed ogni forma di traino (trainare veicoli o farsi trainare da altro veicolo);
- 6. il veicolo deve essere condotto a mano quando per le condizioni della circolazione sia di intralcio o di pericolo per i pedoni qualora transiti in aree pedonali ove ne è con- sentita la circolazione (es. tunnel di S Maria);
- 7. nella marcia ordinaria in sede promiscua il conducente deve evitare improvvisi scarti, movimenti a zig-zag, manovre brusche o acrobazie che possano risultare di intralcio o pericolo per i veicoli, per i pedoni, per sé stesso;
- & i conducenti sono tenuti ad attraversare le carreggiate sugli appositi attraversamenti pedonali tenendo il veicolo a mano;
- 9. i conducenti sono tenuti a segnalare tempestivamente con il braccio le manovre di svolta e di fermata che intendono effettuare;
- 10. Da mezz'ora dopo il tramonto, durante tutto il periodo di oscurità e qualora le condizioni atmosferiche richiedano l'illuminazione, tutti i veicoli sprovvisti di luce anteriore (bianca o gialla) e posteriore (catadiottri rossi) non possono essere utilizzati, ma sola-mente condotti o trasportati a mano;
- 11. I monopattini a propulsione prevalentemente elettrica possono essere condotti solo da utilizzatori che abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età e possono circolare

- esclusivamente sulle strade urbane ove è consentita la circolazione dei velocipedi, nonché sulle strade extraurbane, purché non superino la velocità di 25 km/h quando circolano sulla carreggiata e di 6 km/h quando circolano nelle aree pedonali;
- 12. I conducenti di età inferiore a diciotto anni hanno altresì l'obbligo di indossare un idoneo casco protettivo;
- 13. Il parcheggio dei monopattini elettrici del servizio in sharing è consentito esclusivamente nelle aree di sosta appositamente individuate e riservate con piantina dettagliata allegata alla presente ordinanza.
- 14. Le applicazioni (App.) che ne consentono le funzionalità di utilizzo dovranno interdire l'accesso alle zone vietate;
- 15. Ogni mezzo dovrà essere assicurato con polizza in corso di validità;
- 16. Per ogni mezzo l'operatore / gestore deve fornire garanzia bancaria o assicurativa a garanzia dei danni che eventualmente si potessero provocare;
- 17. I mezzi dovranno essere identificabili attraverso un numero o un codice alfanumerico, e attraverso un logo dell'operatore che gestisce la flotta di appartenenza;
- 18. I veicoli dovranno essere prelevati e riconsegnati negli appositi spazi a loro concessi che dovranno essere adeguatamente segnalati sia con segnaletica orizzontale che verticale (vedasi mappa allegata con indicazioni delle zone di stazionamento)
- 19. Le ditte che gestiscono il servizio di monopattini in modalità sharing sono obbligate a controllare continuamente il buon servizio, la regolare sosta dei monopattini e a ripristinare eventuali situazioni non conformi alla seguente ordinanza;
- 20. Eventuali inosservanze saranno sanzionate al gestore del servizio;
- 21. Ogni responsabilità derivante dal cattivo utilizzo dei monopattini in modalità sharing è riconducibile esclusivamente all'operatore e si manleva da qualsiasi responsabilità l'Ente Locale;
- 22. Il numero massimo di veicoli destinato a questa modalità di trasporto free floating non potrà superare il numero di 120 veicoli.

Avverte

per l'osservanza delle disposizioni si applicano le disposizioni del comma 10 art. 182 e del comma 10 dell'art. 190 nonché dell'art. 59, 2° comma, per quanto riguarda l'eventuale sanzione della confisca per veicoli con caratteristiche tecniche e funzionali in violazioni delle norma tecniche in premessa richiamate ai sensi del Nuovo Codice della Strada e, per quanto compatibili le violazioni e relative sanzioni da **100 euro** a **400 euro** se violate le norme di cui all'art 1, comma 75 e seguenti della legge di bilancio su richiamata n° 160/2019.

DISPONE

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare il presente provvedimento.

AVVERTE

- Che il Comando della Polizia Municipale e gli altri organi di Polizia di cui all'art. 12 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n° 285, sono incaricati della esecuzione della presente Ordinanza.
- che contro il presente provvedimento è ammissibile ricorso giurisdizionale al T.A.R del Lazio entro sessanta giorni dalla notifica oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporsi entro 120 giorni dalla piena conoscenza, secondo il D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199. I ricorsi non sospendono l'esecuzione dell'ordinanza.

DISPONE

che il presente provvedimento venga comunicato:

- 1. al Prefetto di Latina
- 2. agli organi di Polizia statali (Carabinieri, Guardia di Finanza) e alla Capitaneria di Porto:
- 3. ai gestori dei servizi di sharing dei monopattini elettrici;
- 4. al Comando di Polizia Municipale;

Dispone, altresì, che venga data la più ampia diffusione della presente ordinanza attraverso i mezzi idonei, tra i quali il sito del Comune di Ponza (www.comune.ponza.it) e tramite gli organi di stampa;

IL SINDACO
Francesco Ambrosic

Ponza, lì 13/07/2022

Allegato:

Piantina stalli e aree dove non è consentito transitare in via permanente

